SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 1977

Presidenza del Presidente TANGA
indi del Vice Presidente OTTAVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali » **(930)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 319, 320, 322 e *passim*
AVELLONE (*DC*) 324, 329, 330
FEDERICI (*PCI*), *relatore alla Commissione* 320 321, 322 e *passim*
FOSSA (*PSI*) . . . . . 338, 339, 340 e *passim*
GUSSO (*DC*) . . . . . 321, 323, 324 e *passim*
LA FORGIA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . . 320, 322, 323 e *passim*
MELIS (*Sin. Ind.*) . . . 321, 326, 327 e *passim*
MINGOZZI (*PCI*) 327
MOLA (*PCI*) 333, 341
OTTAVIANI (*PCI*) 327, 328
PISCITELLO (*PCI*) 332, 335
SEGRETO (*PSI*) 321, 324
SGHERRI (*PCI*) 328
TONUTTI (*DC*) . . . . 326, 327, 331 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 18,45.

Presidenza
del Presidente TANGA

A V E L L O N E , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali » (930) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
(*Seguito della discussione e approvazione con modificazioni*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che in merito al disegno di legge di cui trattasi sono pervenuti i pareri favorevoli della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 9ª Commissione. Per quanto concerne il parere della 7ª Commissione, essendo trascorsi i termini regolamentari, non siamo tenuti ad attendere oltre.

Nella seduta del 16 novembre scorso il relatore, senatore Federici, ha già svolto la sua relazione ed ha proposto che un gruppo di lavoro informale approfondisse il testo del provvedimento. La Commissione ha accolto tale proposta e successivamente, nella seduta del 23 ultimo scorso, su richiesta del relatore, ha concesso a tale gruppo di lavoro un ulteriore periodo di tempo per giungere alla predisposizione di emendamenti concordati da discutere nell'odierna seduta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Onorevoli senatori, il presidente Tanga ha già ricordato i precedenti relativi alla discussione del disegno di legge in esame.

Il gruppo di lavoro informale costituitosi per approfondire il testo del provvedimento ha lavorato proficuamente e, pertanto, non ci resta ora che passare all'esame dell'articolato; desidero solo aggiungere che, in tutto il lavoro svolto, si è tenuto costantemente conto di due dati generali da me richiamati, del resto, fin dall'inizio della mia esposizione: dell'urgenza di una normativa per accelerare le procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e della necessità di approfondire l'argomento stesso in vista di una riconsiderazione complessiva, di valore certamente non formale ma sostanziale.

Ciò premesso, signor Presidente, mi riservo di fornire alla Commissione una dettagliata illustrazione degli emendamenti in sede di esame dei singoli articoli.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Non ho nulla da aggiungere alla discussione fin qui svoltasi sul disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo dunque all'esame degli articoli, di cui do lettura:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(*Dichiarazione d'urgenza*)

L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Le norme di cui al quarto e al quinto comma del presente articolo si applicano

per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* L'articolo 1 in esame, come ho già avuto modo di dire, rappresenta il punto nodale del provvedimento: esso stabilisce infatti che l'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle provincie autonome di Bolzano e Trento equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse e che gli effetti di tale dichiarazione, tuttavia, cessano se le opere stesse non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Un altro elemento sul quale desidero ancora richiamare l'attenzione della Commissione è costituito dal fatto che l'approvazione dei progetti da parte dei consigli comunali, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo. Anche in questo costituisce un sistema per accelerare le procedure di cui trattasi.

Ancora, è da sottolineare che la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante; anche in questo caso, tuttavia, è prevista una restrizione che costituisce una garanzia nel senso che le norme cui ho fatto cenno si applicano per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso.

In proposito, se il Presidente me lo consente, vorrei chiarire che alcune disposizioni del disegno di legge saranno valide per tre anni. Tutte le altre norme costituiscono invece una riforma sostanziale, della quale si dovrà tener conto anche in seguito.

Per finire, dirò che all'articolo in discussione non sono stati presentati emendamenti da parte del gruppo di lavoro.

G U S S O . In relazione al disposto del quarto comma dell'articolo 1 — laddove si dice che l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, « non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo » — vorrei sapere se ciò significa che non vi è la necessità della adozione di deliberazioni di varianti, il che costituirebbe cosa diversa da quella voluta; in altri termini, l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica comporta, di per sè, la deliberazione di variante.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Nel comma seguente, il quinto, si conferma che la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante.

S E G R E T O . Vorrei un chiarimento in merito al disposto del quarto comma dell'articolo in esame, laddove si dice: « Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta . . . ». Orbene, se il consiglio comunale, per un'area destinata a servizi scolastici, rilascia licenza per la realizzazione di altro tipo di opera pubblica ciò non comporta variante?

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* No.

S E G R E T O . Riconosco che tale disposizione costituisce un avanzamento molto importante ai fini dello snellimento delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche!

M E L I S . Mi pare che il quarto ed il quinto comma dell'articolo 1 ipotizzino due fattispecie diverse; cioè, nel quarto comma si prefigura l'ipotesi che, attraverso lo strumento urbanistico, determinate aree vengano destinate in modo specifico a servizi pubblici e si precisa che se un certo Comune delibera di destinare un'area ad una finalità pubblica diversa da quella originaria non vi è necessità di variante. Nel quinto

comma si prefigura invece l'ipotesi che, nel caso in cui le opere ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante; in questo caso, cioè, vi è la necessità della variante.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* La deliberazione del consiglio comunale costituisce di per sè adozione di variante nel secondo caso; nel primo caso, invece, essendo stata l'area già destinata a servizio pubblico, non vi è bisogno di variante.

Stiamo comunque sempre parlando di opere pubbliche e faccio rilevare che al primo comma questo concetto è precisato in modo esplicito.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1, di cui ho dato prima lettura.

È approvato.

Art. 2.

(*Aree destinate all'edilizia scolastica*)

L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere inferiore di non oltre il venti per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* In merito a tale articolo vorrei far rilevare che esso contiene correzioni a precedenti leggi in materia di edilizia scolastica tese allo snellimento delle relative procedure di realizzazione delle opere. L'articolo 2 tende dunque a facilitare gli adempimenti di molti Comuni in questo settore e favorisce concretamente lo snellimento, ripeto, di molte procedure.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo condivide le osservazioni del senatore Federici e si dichiara d'accordo sull'approvazione dell'articolo 2 nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

(*Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea*)

Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, nonchè quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate, nell'ambito della rispettiva competenza, dalle autorità indicate dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per le opere dichiarate urgenti e indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dall'articolo 71, primo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono a mezzo di dipendenti all'uopo incaricati ed in concomitanza del verbale di immissione nel possesso redatto dagli stessi dipendenti.

Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono

ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* A tale articolo, il gruppo di lavoro informale che ha approfondito la materia del provvedimento ha proposto due emendamenti.

Il primo, di carattere esplicativo, concerne il primo comma e tende a sostituire alle parole « dalle autorità indicate » le altre: « dai soggetti indicati ».

Il secondo emendamento, invece, tende a sostituire il secondo comma con il seguente: « Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso ».

A tale emendamento, dopo lunghe discussioni, è stata proposta un'ulteriore modifica che io vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione ed al giudizio del rappresentante del Governo. Dopo le parole « disposta l'occupazione temporanea », cioè, si è proposto di aggiungere le altre « o di urgenza ». In merito a tale proposta, ripeto, si è discusso a lungo in quanto vi è stato chi ha sostenuto che l'espressione « occupazione temporanea » vale anche per l'urgenza e chi, invece, ha sostenuto che proprio nelle disposizioni della legge n. 2359 del giugno 1865 vi sono due articoli che riguardano l'uno l'occupazione temporanea e l'altro l'occupazione di urgenza.

Devo precisare che a mio parere, ed a parere di molti colleghi con i quali mi sono consultato, non sembra questo un problema sul quale si debbano assumere atteggiamenti rigidi; cioè, si potrebbero anche inserire le parole « o di urgenza » nel nuovo testo del secondo comma dell'articolo in esame dopo aver sentito che cosa ne pensano sia la Commissione che il rappresentante del Governo.

G U S S O . A mio avviso, aggiungendo le parole « o di urgenza » chiariamo in modo preciso il problema distinguendo tra la situazione relativa all'occupazione temporanea e quella relativa all'occupazione di urgenza. L'occupazione temporanea, infatti, si può rendere necessaria per motivi transitori: per impiantare un cantiere, per fare una cava dalla quale ricavare sabbia, e così via.

Altra cosa, invece, è l'occupazione di urgenza. Quella d'urgenza è preordinata alla espropriazione. D'altro canto, l'articolo 20 della legge n. 685, che è collegata con la legge fondamentale del 1865 per le aree preordinate all'espropriazione, ha la dizione « occupazione d'urgenza ». Dunque, per quanto io non sia un giurista, mi sembra che noi siamo in linea con la legge n. 685. Conglobando insieme i termini « temporanea » e « o d'urgenza », credo che contempleremmo, al di là di ogni interpretazione, tutte le fattispecie, sia quelle a carattere transitorio che quelle a carattere definitivo.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Se il Governo non ha alcuna difficoltà ad accettare che alla dizione « occupazione temporanea » si sostituisca quella « occupazione d'urgenza », ha delle perplessità ad accettare la proposta di aggiungere alla dizione « occupazione temporanea » le parole « o d'urgenza ». E questo per far fronte alle necessità connesse a quel tipo di occupazione relativa alle esigenze di cantiere, di estrazione di pietre, di cave, eccetera. Perchè il Governo manifesta queste perplessità? Perchè in questa seconda ipotesi, quella cioè relativa ad occupazione di aree per esigenze di cantiere, la procedura relativa all'espropriazione e quindi all'immissione in possesso dell'area, è subordinata al pagamento dell'indennità e quindi soltanto successivamente si avrebbe la redazione

dello stato di consistenza. Mentre invece per l'ipotesi di occupazione temporanea di aree preordinate all'espropriazione è possibile, indipendentemente dal pagamento dell'indennità, procedere prima alla redazione dello stato di consistenza. Ed è appunto per questo adempimento che nel quadro generale dell'accelerazione delle procedure, si prevede in quest'articolo, al secondo comma, che lo stato di consistenza del fondo definito agli articoli 71 e 76 della legge del 1865 sia compilato dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea. Trattandosi dunque di ipotesi diverse, ad evitare la confusione, mentre non ho alcuna difficoltà a sostituire la parola « temporanea » con le parole « d'urgenza », vorrei pregare la Commissione di non insistere nella proposta di aggiungere a « temporanea » le parole « o d'urgenza » perchè ciò atterrebbe ad ipotesi del tutto diverse.

G U S S O . È vero che l'articolo 71 regola nei casi di urgenza (che poi sono quelli che noi intendiamo regolare con questa legge) l'occupazione temporanea preordinata all'espropriazione. Quindi la temporaneità cui si riferisce l'articolo 71 è diversa da quella che ha carattere transitorio.

La preoccupazione deriva dalla diversa dizione esistente all'articolo 20 della legge numero 865, che non parla più di occupazione temporanea, bensì di occupazione d'urgenza. Probabilmente le due dizioni si equivalgono da un punto di vista tecnico-giuridico; perciò se le lasciassimo entrambe, contempleremma (dato lo specifico riferimento agli articoli 71 e 76) le due diverse dizioni, sempre però con lo stesso obiettivo che è quello preordinato all'espropriazione.

Devo confessare che prima mi ero sbagliato; ma rileggendo attentamente l'articolo 71 della legge fondamentale, mi sono accorto che la dizione è proprio « occupazione temporanea ».

A V E L L O N E . L'occupazione temporanea d'urgenza non è sempre preordinata all'espropriazione. L'istituto dell'occupazione urgente è degenerato da tempo e quindi adesso diventa un momento per procedere all'esproprio. Ma l'occupazione temporanea d'urgenza può essere il caso di un ponte che sta per cadere, o l'argine di un fiume che cede. In quel caso si occupa temporaneamente e d'urgenza con un decreto prefettizio. Però l'occupazione temporanea d'urgenza è cosa diversa da quella della vecchia legislazione. Non è preordinata per l'esproprio: può esserlo in via d'ipotesi.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Nell'occupazione temporanea rientrano tutte le occupazioni pre viste dagli articoli 64, 71 e 76 della legge numero 3259. Comunque, ai fini di non escludere anche la dizione della legge n. 865, non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento.

G U S S O . Mi sembra che le preplessità del Sottosegretario siano fugate dal fatto che viene specificatamente citato l'articolo 71 che regola proprio questi casi e non il caso dell'articolo 64.

S E G R E T O . Io ho qualche perplessità perchè l'occupazione temporanea d'urgenza, come giustamente è stato spiegato, è un fatto particolare, è un fatto di utilità pubblica in quanto l'ANAS deve, ad esempio, espropriare un tratto di terreno per farvi passare una strada. Ma io non posso permettere ad un appaltatore, ad una ditta o ad un privato di farlo. Dobbiamo chiarire questo principio.

P R E S I D E N T E Il relatore e il Governo sono d'accordo nell'aggiungere le parole « o d'urgenza » all'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3 ?

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Allora metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 3 le parole « dalle autorità indicate » con le parole: « dai soggetti indicati ».

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento all'articolo 3, secondo comma, che aggiunge alle parole « occupazione temporanea » le parole « o d'urgenza ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3, che così recita:

« Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili lo stato di consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 4.

(*Attraversamenti e spostamenti*)

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea tutti gli enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento sono tenuti a pronunciarsi entro 60 giorni indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali saranno corrisposti gli interessi legali.

Entro lo stesso termine e alle stesse condizioni i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunciarsi sugli spostamenti loro richiesti e devono provvedervi nei tempi tecnici minimi necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore due emendamenti: il primo tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole « 60 giorni », le altre: « dalla richiesta »; il secondo, sempre al primo comma, tendente a premettere alle parole «saranno corrisposti » le altre: « in caso di ritardo ».

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, quest'articolo riguarda gli attraversamenti e gli spostamenti. Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea, tutti gli enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro sessanta giorni indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche. A questo proposito ho presentato un primo emendamento che aggiunge alle parole « sessanta giorni » le parole « dalla richiesta ».

Il secondo emendamento, sempre al primo comma dell'articolo, prevede che alle parole « saranno corrisposte » vadano premesse le altre « in caso di ritardo ». Il comma dovrebbe perciò in definitiva avere questo testo:

« Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea, tutti gli enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali, in caso di ritardo, saranno corrisposti gli interessi legali ».

P R E S I D E N T E . Collega Federici, forse dopo le parole « disposta l'occupazione temporanea » sarebbe opportuno aggiungere « o d'urgenza », in conseguenza del subemendamento precedentemente approvato all'articolo 3.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Certo, è necessario.

P R E S I D E N T E . Il Governo è d'accordo sugli emendamenti presentati dal relatore?

LA FORGIA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sì.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo 4, dopo le parole « sessanta giorni », le parole: « dalla richiesta ».

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento all'articolo 4, primo comma, tendente a premettere alle parole « saranno corrisposti » le altre: « in caso di ritardo ».

È approvato.

Metto ai voti il terzo emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole « occupazione temporanea », le parole: « o d'urgenza ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 5.

(*Inosservanza dei termini*)

Le regioni stabiliscono le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inosservanza di termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli Istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici.

Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza per oltre trenta giorni dei termini di cui al primo comma l'organo regionale di controllo e, quando trattasi di adempimenti di competenza degli Istituti autonomi per le case popolari, la giunta regionale, di ufficio o su comunicazione di chiunque vi abbia interesse, fissano un congruo termine per provvedere, sentito l'ente interessato.

In caso di ulteriore inosservanza l'organo regionale di controllo e la giunta regionale nominano, entro trenta giorni, un commissario per provvedere agli adempimenti omessi.

Le ordinanze relative alle materie oggetto della presente legge emesse dal TAR ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono immediatamente appellabili al Consiglio di Stato.

FEDERICI, *relatore alla Commissione.* Propongo un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo la parola « territoriali », le altre: « e loro consorzi, alle comunità montane ».

PRESIDENTE. Il senatore Melis propone un subemendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « e loro consorzi », le altre: « e comprensori, per quanto riguarda la Sardegna ».

MELIS. Con legge regionale n. 3 del 1976 la Regione sarda ha costituito un ente intermedio tra Regione ed ente locale, denominandolo comprensorio. Esso corrisponde ai consorzi cui si fa riferimento.

TONUTTI. Il termine « comprensorio » non è ancora entrato nell'uso.

MELIS. Ma è l'equivalente del consorzio, in Sardegna, per cui va specificato, limitatamente a quella Regione.

Come ho già detto, la Regione sarda ha istituito con legge il comprensorio. Possiamo semmai chiamarlo « ente intermedio » o con altro termine analogo; ma se ci limitiamo a parlare di consorzi, la norma in Sardegna non sarà applicabile, non esistendovi gli stessi, che postulano il concetto dell'associazionismo volontario degli enti.

TONUTTI. L'ordinamento italiano non comprende il comprensorio tra gli enti territoriali.

M E L I S . Si parla dei comprensori perchè si tratta di organizzazioni tra enti, che programmano, deliberano, adottano strumenti urbanistici ed eseguono anche opere pubbliche In Sardegna la struttura corrispondente è denominata comprensorio; quindi, ripeto, una norma che parlasse solo di comprensori non sarebbe operante nella Isola.

P R E S I D E N T E . Potremmo allora parlare, nell'emendamento di « consorzi e comprensori ».

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Vorrei avanzare un'altra proposta. Trattandosi di termini equivalenti, potrebbe essere forse sufficiente un ordine del giorno, perchè il Governo interpreti la norma nel senso particolare riguardante la Sardegna.

M E L I S Non è il Governo che deve interpretare la norma, essendo esso un organo esecutivo. Se bisogna impugnare un provvedimento non lo si fa davanti al Governo, ma davanti al TAR.

T O N U T T I . Per quanto riguarda la aggiunta relativa alla Sardegna, non ritengo per la verità che sia necessaria. Pongo però un problema di carattere generale: non possiamo inserire in una legge dello Stato il termine « comprensorio », che praticamente è ancora indefinito? Voi sapete che si stanno discutendo i diversi livelli del decentramento, che si dibatte circa l'abolizione o meno delle Province, e via dicendo; siamo quindi in una fase in cui il problema del comprensorio non è stato praticamente ancora affrontato.

M E L I S . Ma, lo ripeto ancora una volta, in Sardegna il comprensorio è divenuto una realtà a seguito di una legge regionale, che ne ha specificato attribuzioni e competenze. Comunque, la formula suggerita dal Presidente penso potrebbe risolvere la questione.

M I N G O Z Z I . Vorrei far rilevare che in Sardegna, trattandosi di una Regione a statuto speciale, la parola « comprensorio » avrà un suo significato, ma altrove ne ha un altro I comprensori non esistono solo in Sardegna, ma anche in altre Regioni, che stanno compiendo un'esperienza in proposito. Quindi, l'uso della parola « comprensorio » potrebbe creare confusione, per cui bisogna trovare una soluzione diversa.

O T T A V I A N I . Credo che gli argomenti portati siano convincenti per il collega Melis. In realtà, di comprensori si è parlato: sono stati anche istituiti, assumendo nel paese le configurazioni più diverse. In generale si tratta di organi strumentali: in taluni casi — ad esempio in Emilia —, di organi di emanazione regionale e di concorso di volontà liberamente espresse dai Comuni in altre Regioni; in altre ancora, ad esempio in Umbria, sono consorzi volontari, e via dicendo. Tuttavia il punto fermo è che quello di « comprensorio » è un termine cui non corrisponde ancora un istituto giuridico. Il tema è in discussione ed è perciò che ritengo che solo quando l'istituto assume le caratteristiche previste dalla legge comunale e provinciale — nè, d'altronde, potrebbe assumerne altre — allora si configurerà con precisione la figura del consorzio. Per il momento la dizione prevista dall'emendamento è largamente sufficiente, perchè se si va oltre il concetto del consorzio si finisce per parlare di un altro ente, al quale non possono essere assegnati compiti e funzioni non consentiti dalla legge ad altri enti che non siano quelli previsti dalla legge comunale e provinciale.

T O N U T T I . La legge n. 1102 definisce i poteri delle comunità montane. Come è stato giustamente detto, nella realtà italiana i comprensori hanno varia natura.

M E L I S . Io spero che continuino ad avere diversa natura perchè in ogni regione si devono avere le strutture amministrative più coerenti alle varie esigenze.

M I N G O Z Z I . È difficile poter stabilire poteri analoghi per tutti.

M E L I S . Intendevo dire che sarebbe opportuno dare ai comprensori gli stessi poteri che si vogliono attribuire ai consorzi.

O T T A V I A N I . Se sono diversi dai consorzi non possono rientrare in questo provvedimento.

S G H E R R I . Vorrei che si riflettesse sull'opportunità di introdurre nel disegno di legge un problema che è oggetto di dibattito generale nel paese. Senza togliere nulla all'autonomia e alla difesa dei poteri e delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario e speciale, non sarebbe giusto nè corretto, data l'esistenza di una discussione sul superamento delle Province e sulla ricerca di forme intermedie, creare, in un provvedimento che si riferisce ad altri problemi, un precedente che sarebbe pericoloso. Siamo attualmente in una fase di transizione, di assestamento, di ricerca di forme di partecipazione di istituti diversi: in Toscana, forse perchè questa ricerca si trova ad un livello diverso da altre Regioni, ci sono comprensori ed anche consorzi. Se se parla in un provvedimento dello Stato di consorzi e di comprensori, si apre un conflitto nelle Regioni perchè sia i comprensori che i consorzi si sentiranno autorizzati ad esercitare i poteri previsti dal disegno di legge in esame, creando conflitti che metteranno in mora l'applicazione del provvedimento in discussione sul quale siamo tutti d'accordo Se parliamo invece soltanto di consorzi, riconfermiamo un dato di fatto esistente; nulla vieta che le Regioni nella loro sovranità, tenendo conto delle loro leggi, possano identificare il loro comprensorio o consorzio. Per la Sardegna, quindi, la parola « consorzio » potrebbe aver valore di comprensorio perchè è evidente che dal punto di vista territoriale sono la stessa cosa: possono variare i poteri e le funzioni e la Regione sarda potrà attribuire ai comprensori quei poteri che il provvedimento nazionale riserva ai consorzi. Mi sembra quindi che si possa superare la legittima preoccupazione del collega Melis.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Non esiste, secondo me, una preoccupazione relativamente al riconoscimento dei poteri e delle funzioni dei comprensori perchè l'articolo 5 fa riferimento all'inosservanza dei termini. Il primo comma stabilisce che le Regioni devono definire le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inosservanza dei termini da parte degli enti territoriali. Ritengo, senatore Melis, che in ogni caso non si escluda un ruolo del comprensorio presente o futuro; si tratta semplicemente di stabilire in che modo le Regioni devono intervenire per sostituirsi a quegli organismi associativi per gli adempimenti relativi all'esecuzione di opere pubbliche.

M E L I S . L'emendamento è stato presentato al fine di un coordinamento con l'articolo 6 relativo alle deliberazioni degli enti locali territoriali.

G U S S O . Nell'articolo 1 sono stati inseriti tra gli organi competenti anche gli enti territoriali: si tratta dei Comuni e dei loro raggruppamenti che possono chiamarsi comprensori, consorzi e comunità montane. Nel caso della Sardegna le soluzioni sono due. o si sceglie la dizione « ente locale territoriale » senza aggiungere altro, comprendendo in tal modo anche il comprensorio; oppure si può fare riferimento agli enti locali territoriali e loro consorzi e alle comunità montane. Personalmente sarei dell'avviso di mantenere la dizione « enti locali territoriali ».

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo con il senatore Gusso· ritiro l'emendamento.

L'ultimo comma riguarda il problema dell'appellabilità al Consiglio di Stato delle ordinanze relative alle materie oggetto del presente provvedimento, emesse dal TAR ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Nel comitato informale era stato previsto di sopprimere quest'ultimo comma. A questa decisione, che era stata presa sollecitati anche dal parere della Commissione

affari costituzionali, si è aggiunta poi la possibilità di sostituire l'ultimo comma con un testo che poi leggerò.

Devo far presente che ci troviamo di fronte ad un fatto che, a dire il vero, ci preoccupa. I colleghi sanno infatti, ed anche il Governo ne è informato, che da tempo la 1ª Commissione del Senato è impegnata sul tema della riforma della giustizia amministrativa e, in particolare, per ciò che riguarda i rapporti tra i tributari amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato, organo di giustizia di secondo grado. Ora siamo venuti a conoscenza del fatto che la settimana scorsa il Consiglio di Stato si è riunito in seduta plenaria ed ha ritenuto impugnabili dinanzi a sè le ordinanze pronunciate dai TAR, su domanda di sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati. Quindi, a parte il metodo seguìto, che non ci sembra particolarmente corretto rispetto al lavoro che si sta compiendo in questo ramo del Parlamento, ed anche per quello che riguarda la normativa vigente, vorrei far presente all'onorevole Sottosegretario che il Consiglio ha tenuto la suddetta seduta dopo che, nell'aprile 1977, lo stesso problema era stato discusso dalla sua IV Sezione, la quale aveva tuttavia emesso una ordinanza in relazione ad un provvedimento specifico: si trattava, cioè, di un'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato emesso dal Tribunale amministrativo regionale e sospeso su domanda incidentale. Quindi il Consiglio di Stato, nella seduta plenaria di cui parlavo, ha reso generale un fatto specifico.

Ora vorrei far presente che il quotidiano « Il Popolo » del 24 novembre, osserva tale problema ed in particolare della citata decisione del Consiglio di Stato, che tale decisione comporta un accentramento dei poteri decisori esercitati in via d'urgenza dai TAR, che sono i più vicini e sensibili alle esigenze di Regioni e Comuni e possono pertanto valutare le decisioni del caso; ciò che non sembra possa essere per il Consiglio di Stato, per la sua configurazione di organo centrale.

Ciò detto, signor Presidente, e dichiarandomi disponibile per altri chiarimenti, riproporrei l'emendamento che già è stato qui discusso e che riguarda, da una parte, l'accelerazione della procedura e, dall'altra, la decisione per legge del Parlamento italiano nel senso che le ordinanze non sono appellabili al Consiglio di Stato. L'emendamento tende a sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Qualora nelle materie oggetto della presente legge venga presentata domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato a norma dell'articolo 21, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, detta istanza non potrà essere trattata sino a quando il ricorrerente non abbia presentato la domanda di fissazione d'udienza. Nel caso di accoglimento della domanda di sospensione l'udienza di merito deve essere fissata entro il termine massimo di quattro mesi dalla adozione della relativa ordinanza, la quale non potrà comunque avere una efficacia superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non sono appellabili al Consiglio di Stato ».

Tale proposta di modifica comporta due questioni: la prima riguarda l'accelerazione degli appelli che possono essere fatti: la seconda attiene ai rapporti tra il TAR e il Consiglio di Stato.

A V E L L O N E . Soltanto con la riforma della giustizia amministrativa si potra eliminare l'appello al Consiglio di Stato; non credo che sia opportuno eliminare adesso una fase del procedimento.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione*. Vorrei farle presente che il Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha ritenuto, lunedì scorso, impugnabili le ordinanze pronunciate dai TAR. Se si sopprimesse il comma, varrebbe il giudizio del Consiglio di Stato, contenuno in un'ordinanza emessa dalla quarta sessione, che riguardava un caso specifico il quale comportava anche una situazione di grave danno. In tal modo si sanzionerebbe una situazione di fatto in una

materia che è attualmente in discussione in Parlamento.

Mi rendo anche conto che, approvando l'emendamento sostitutivo, si verrebbe ad inserire in questo provvedimento un problema di ordine generale; si potrebbe allora esaminare la possibilità di applicare la modifica solo a questo disegno di legge. Si potrebbe anche dire: « Le ordinanze relative alla materia oggetto della presente legge di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, non sono appellabili al Consiglio di Stato ».

Non so se sono stato sufficientemente chiaro per il collega Avellone.

A V E L L O N E . È stato chiarissimo.

M E L I S . Devo dire che trovo molto strana queste sentenza del Consiglio di Stato. Io non ho particolare esperienza in questo campo, ma se debbo rifarmi a criteri analogici, per esempio in materia civile, non mi pare che le ordinanze del giudice di merito siano impugnabili in appello, ma sono gravate di appello insieme alla sentenza, cioè con il provvedimento definitivo vengono devolute al giudice di secondo grado.

Pertanto, con il vecchio codice di rito il giudice si pronunziava sempre con sentenze parziali (quelle che oggi vengono chiamate ordinanze) che, come tali, erano appellabili. Con il nuovo codice, entrato in vigore nel 1942, si è snellito il processo e anzichè pronunziare sentenze parziali si sono pronunziate ordinanze; e queste sono impugnabili (si fa riserva di impugnazione) ma con la sentenza definitiva, che devolve al giudice *ad quem* l'intera vertenza.

Questo è quel che io affermo anche in base a criteri analogici di giustizia e di giurisdizione. Tutt'al più è ipotizzato un caso di sospensione temporanea dell'esecuzione della sentenza, dichiarata temporaneamente esecutiva dal giudice di primo grado e da parte del giudice di appello, prima di pronunziarsi sul merito; ma ci deve essere una sentenza dichiarata temporaneamente esecutiva, ed allora, in sede di appello, il giudice dell'appello la sospende temporaneamente prima di pronunziarsi sul merito della materia dedotta al suo giudizio.

G U S S O . Io confesso di avere una profonda e consolidata ignoranza in materia giuridica; ma cerco di ragionare con il buon senso.

Qui ci troviamo di fronte alla richiesta di sospensiva di un provvedimento davanti al TAR, il quale si pronuncia e dice: sospendiamo e poi vedremo nel merito. Allora, il problema da risolvere è se è da consentire che l'ordinanza di sospensione possa o non possa essere appellabile al Consiglio di Stato. Per ragioni di celerità, dato che stiamo parlando di acceleramento delle procedure, ritengo che il primo comma, con il quale si pongono dei limiti entro i quali il TAR deve pronunciarsi, e l'impossibilità, stabilita dalla seconda parte di quel comma, di appello al Consiglio di Stato dovrebbero indurre il TAR a pronunciarsi entro quei termini che sono previsti. Questa proposta mi sembra che non escluda che quando il TAR si pronuncia nel merito, possa essere appellato, in quella fase. Ma il giudizio sulla sospensione mi pare che sia difficile per il Consiglio di Stato; ritengo più semplice e più facile giudicare se ordinare o meno la sospensione per il TAR, che ha la possibilità di decidere meglio. Non so se in questa maniera (ripeto, in tale materia sono di una enorme ignoranza) lediamo in qualche modo i riti consolidati.

M E L I S . È riconosciuto in questo provvedimento che la giurisprudenza è nel senso contrario; questo innova.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione*. Non solo innova, ma lo fa in un caso specifico!

G U S S O . Vorrei aggiungere che ho parlato di questo argomento con il senatore Mancino, che ha proposto un disegno di legge (all'esame attualmente, se non sbaglio, della 1ª Commissione), che propende per questa soluzione, cioè di accogliere l'emendamento proposto dal senatore Federici, trovandolo inquadrato in quella riforma della

giustizia amministrativa verso la quale si sta incamminando la 1ª Commissione.

T O N U T T I . Anch'io dichiaro la mia incompetenza su tale argomento dal punto di vista giuridico. In pratica, con il suo emendamento il senatore Federici dice: al momento in cui viene presentata la domanda di sospensiva, il tribunale amministrativo deve fissare un termine massimo di quattro mesi. E poi si inserisce, si fissa in un ramo giurisdizionale una specie di approvazione per decorrenza dei termini. Ora, io non so se da un punto di vista giuridico generale, in termini giurisdizionali, si possa fissare un'approvazione o una decadenza per decorrenza dei termini. Sul piano dell'approvazione di atti amministrativi, sono perfettamente d'accordo che si possa fare (una delibera deve essere approvata entro due mesi; se entro questi due mesi l'organo superiore non si pronuncia, la legge prevede l'approvazione per decorrenza dei termini); ma qui siamo in sede giurisdizionale e non so se il principio della decorrenza dei termini in tale sede abbia valore.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Vorrei farle osservare, senatore Tonutti, che quando pongo il termine di quattro mesi, tale termine vale per l'udienza di merito; poi vi sono altri due mesi dal momento dell'udienza di merito. Entro i quattro mesi, pertanto, il TAR deve giungere ad una decisione; poi, fatta l'udienza di merito, ha altri due mesi per decidere. Non credo, pertanto, che venga sconvolto nulla. Questi termini vengono posti per sveltire anche qui.

T O N U T T I . Se passano questi sei mesi, cosa succede?

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* L'udienza di merito deve essere avvenuta, comunque. Noi diciamo che l'udienza di merito deve essere fissata entro il termine massimo di quattro mesi; da questo momento vi sono ancora altri due mesi, dopo i quali, se il TAR non si è pronunciato...

T O N U T T I . Resta la sospensiva.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* No, cade la sospensiva.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* È esatto; cade la sospensiva. Ed è sufficiente, per esempio, che una richiesta di documenti fatta dal TAR non abbia esito celere perchè scattino i sei mesi. C'è questo rischio.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* No, perchè?

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori publbici.* Se vi è una richiesta all'ente di documentazione, che non viene data in tempo, i sei mesi decorrono e quindi cade la sospensiva. È un rischio. Mentre per il resto riconosco che l'emendamento costituisce indubbiamente un acceleramento.

Presidenza del Vice Presidente OTTAVIANI

T O N U T T I . Lo spirito di questo provvedimento, del resto, è quello di fare meno sospensive possibili. Allora io mi pongo il problema: se il TAR dà la sospensiva, praticamente, questa viene risolta solo nell'udienza di merito — mi pare di capire — e quindi la non appellabilità al Consiglio di Stato comporta la durata della sospensiva, ma senza nessuna possibilità di ritirarla.

M E L I S . Non è così; questa è una norma di procedura elementare. Lo stesso giudice che ha pronunziato ordinanza può revocarla.

T O N U T T I . Se ci sono fatti nuovi.

M E L I S . No, può revocarla; è un ripensamento del giudice.

T O N U T T I . La può revocare se ci sono fatti nuovi. Il TAR può rivedere la sua decisione o nella sentenza di merito o se ci sono fati nuovi intervenuti dopo la sentenza di sospensiva. Ora, l'appellabilità al Consiglio di Stato era sia a favore dell'espropria-

to, ma anche a favore di chi espropria: anche chi espropria, infatti, può ricorrere al Consigli di Stato nel caso intervenga una sospensiva. Quindi, il problema della non appellabilità al Consiglio di Stato potrebbe, a mio giudizio, portare anche ad una non accelerazione delle procedure. Faccio un ragionamento empirico, non avvalorato da dottrina perchè non mi sento di portare alcun contributo dottrinario.

P I S C I T E L L O . Signor Presidente, non ho alcuna pretesa di portare chiarimenti, però a lume di logica la richiesta della sospensiva in generale, non sempre, avviene per motivi speciosi e per tirare per le lunghe. Quindi, evidentemente, una legge che tenda a ridurre le procedure deve guardarsi bene dall'accordare questo criterio delle sospensive! In ogni caso, quando c'è l'appellabilità presso il Consiglio di Stato, per pronunciarsi sulla sospensiva il Consiglio di Stato, evidentemente, non può non entrare nel merito della controversia. Perciò, di fatto, tale organo verrebbe ad esautorare i poteri della giustizia di primo grado e si pronuncerebbe due volte nel merito: e questo sarebbe un pericolo che mi pare concordemente si è disposti ad evitare. Resta il problema dell'appellabilità dopo il pronunziamento del TAR sul merito. Pertanto, per quanto riguarda i termini cui si faceva riferimento, in sostanza, entro quattro mesi c'è l'udienza nella quale sono forniti tutti gli elementi per arrivare ad una decisione; da quel momento, poi, ai sei mesi vi sono altri due mesi per poter decidere. Ed anche questo, secondo me, muove nella logica dell'acceleramento delle procedure; non è in contrasto, anzi riafferma appunto il criterio dell'accorciamento delle procedure, senza violazione alcuna e rimanendo, come diceva il senatore Melis, nella consuetudine, nella tradizione ed anche nella legislazione.

M E L I S . Nella legislazione e nella giurisprudenza.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Desidero dire, innanzitutto, che il Governo prende atto del parere della Commissione affari costituzionali per la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 5 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Circa, poi, l'emendamento in via subordinata presentato ed illustrato dal relatore, senatore Federici, senza voler entrare nel merito di questa materia, che è oggetto — com'è noto — di un approfondimento da parte della Commissione di merito del Senato (vi è una Sottocommissione che sta andando avanti piuttosto celermente su tale materia), io vorrei suggerire l'opportunità di non insistere su questa proposta che potrebbe farci sfuggire di vista il quadro di insieme entro il quale, più correttamente, questa ed altre norme di giustizia amministrativa possono essere collocate. Ripeto, si tratta di un suggerimento che mi permetto di avanzare in quanto discutendo di questa materia, la preoccupazione di ognuno di noi deve essere quella di non interferire in merito a decisioni che spetta ad altre Commissioni di assumere.

Il Governo si rimette comunque alla volontà della Commissione: non fa del problema una questione di sua esclusiva competenza. Ritiene tuttavia che l'emendamento di cui trattasi potrebbe essere più utilmente discusso e valutato nella sede competente della Commissione di merito.

G U S S O . Personalmente, nutro molte perplessità in merito all'opportunità dell'emendamento proposto dal senatore Federici e mi domando se non sia il caso di limitare la validità delle disposizioni in discussione oltre che alla materia trattata dal disegno di legge anche al tempo, ad esempio uno-due anni, necessario in attesa della riforma della giustizia amministrativa.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Insisto sull'emendamento, signor Presidente, ma volendo tener anche conto dell'osservazione fatta dal senatore Gusso e per non esorbitare dalla materia di nostra competenza proporrei che l'ultimo comma dell'emendamento stesso venisse così formulato:

« Le ordinanze relative alla materia oggeto della presente legge emesse ai sensi del-

l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non sono appellabili al Consiglio di Stato ».

Il problema della limitazione nel tempo della normativa, senatore Gusso, potremmo anche considerarlo, ma sarà più opportuno farlo quando interverrà la riforma complessiva e generale; allora, in quella sede, si potrà decidere in merito. Per il momento, poitrà decidere in merito per il momento, poichè ci dobbiamo interessare al problema dell'accelerazione delle procedure, ritengo che non possiamo fare di più rispetto a quanto proposto con l'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Dopo l'ampia discussione svoltasi sull'emendamento stesso, mi pare sia il caso di riepilogare i termini del nostro dibattito.

Innanzitutto, desidero ricordare alla Commissione l'impegno assunto di ultimare entro questa sera la discussione del presente disegno di legge: esso è composto di 33 articoli e, pertanto, vi è ancora un lungo cammino da fare.

Più particolarmente, in merito all'articolo 5 in esame, ritirato dal senatore Federici l'emendamento proposto al suo primo comma relativo agli enti locali territoriali, è sorta una questione in merito al suo ultimo comma. Due proposte sono state al centro del nostro dibattito: la prima, tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 5; la seconda, tendente a sostituire tale comma con un altro contenente disposizioni del tutto diverse in una materia, per la verità, complessa e delicata nello stesso tempo, in quanto attiene ai rapporti tra i diversi organi dello Stato.

Ebbene, ritengo che noi non possiamo approvare un emendamento modificativo dell'ultimo comma dell'articolo 5 concernente, ripeto, una materia tanto delicata da comportare pronunce da parte di un organo che legittimamente poteva emetterle, senza che la nostra decisione sia confortata dal parere dalla Commissione affari costituzionali, il che, naturalmente, richiede tempi piuttosto lunghi per l'approvazione definitiva del provvedimento, da varare, invece, al più presto.

Questi sono dunque i termini del problema: spetta ora a noi decidere che cosa fare. Possiamo pensare, comunque, di dare il nostro assenso all'emendamento proposto dal senatore Federici senza sentire, per una materia tanto delicata e complessa, il parere della Commissione competente la quale, tra l'altro, sta lavorando attorno a questi problemi? In ogni caso, se decidessimo di attendere un tale parere, dobbiamo anche essere consapevoli del ritardo che, inevitabilmente, subirà l'*iter* del provvedimento.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Desidero far presente che l'emendamento in questione costituisce, — per così dire — la proiezione concreta del parere espresso, in merito al problema, dalla Commissione affari costituzionali.

M O L A . Poichè il subemendamento del senatore Federici è coerente con lo spirito del parere della Commissione affari costituzionali, se non ci sono vincoli di carattere regolamentare, io sarei del parere di pronunciarci sull'emendamento presentato dal relatore. Se vi fossero invece vincoli procedurali imposti dal Regolamento, allora riesamineremmo la questione.

P R E S I D E N T E . Vincoli imposti dal Regolamento non ve ne sono. La convinzione che l'emendamento sia correttamente interpretativo del parere espresso dalla 1ª Commissione, ci fa superare la difficoltà.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Vorrei far presente che per correttezza abbiamo proposto il subemendamento. Si tratta della materia di questa legge, nel senso che le ordinanze sono relative alla materia oggetto di questo provvedimento. La questione, quindi, si restringe.

M E L I S . L'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, prevede che il giudice di appello possa sospendere l'esecuzione della sentenza in via cautelare e provvisoria in attesa di pronunciarsi definitivamen-

te, mentre non prevede che egli possa sospendere l'ordinanza o la determinazione assunta dal giudice di primo grado in relazione alla sospensione del provvedimento. Quindi l'espresso riferimento al potere del giudice di appello, cioè del Consiglio di Stato di sospendere la sentenza e non anche i provvedimenti cautelari, esclude evidentemente che questo potere il legislatore abbia voluto attribuire al giudice di appello. In questo senso si è mosso il Consiglio di Stato, tant'è che questa è la prima sentenza che si discosta da quella interpretazione. Infatti qui si dice: « La quarta sezione, discostandosi dalla precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ritenuto appellabile... »: cioè, in coerenza con il chiaro testo della legge, il Consiglio di Stato ha interpretato l'esclusione dell'appellabilità. D'altronde esiste però una logica dell'ordinamento giuridico nel suo insieme. Quando facevo riferimento alla mia esperienza di avvocato civilista e non amministrativista, ricordavo che i provvedimenti che non definiscono la causa costituiscono la unica possibilità di definirla. La sentenza nel giudizio civile è chiamata ordinanza e come tale non è appellabile anche quando disponga un provvedimento cautelare, ad esempio, un sequestro.

Leggo qui che il collegamento con il codice di procedura civile consente di ravvisare, nell'ordinanza che decide la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, la forma del provvedimento cautelare che nel nostro diritto positivo e temporale non è applicabile nè, di regola, revocabile. Cioè, quanto per intuizione giuridica andavo dicendo poc'anzi, lo trovo confermato dalla autorevole dottrina di questo testo che il collega Federici ha portato per sostenere la sua tesi. Per questo io ritengo che si debba approvare l'emendamento senza bisogno di dover reinvestire della materia la Commissione affari costituzionali, che ha maggiore competenza di noi in questa materia, un po' perchè essa si è già pronunciata in modo chiaro e penetrante anche con la relazione Mancini, e un po' perchè in questo modo ci troveremmo di fronte ad un tentativo del Consiglio di Stato di appropriarsi di poteri che la legge non gli ha conferito.

P R E S I D E N T E . Il Governo è d'accordo sull'emendamento proposto?

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Allora passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 5, con l'aggiunta che è stata proposta dal relatore. L'emendamento così recita:

« Qualora nelle materie oggetto della presente legge venga presentata domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, a norma dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, detta istanza non potrà essere trattata sino a quando il ricorrente non abbia presentato la domanda di fissazione d'udienza. Nel caso di accoglimento della domanda di sospensione l'udienza di merito deve essere fissata entro il termine massimo di quattro mesi dall'adozione della relativa ordinanza, la quale non potrà comunque avere un'efficacia superiore a sei mesi.

Le ordinanze relative alle materie oggetto della presente legge emesse ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non sono appellabili al Consiglio di Stato ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 6.

(*Deliberazioni degli enti locali territoriali*)

Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunità montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e

per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti sono immediatamente esecutivi.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* A questo articolo, c'è un emendamento formale in collegamento con l'articolo 5 e poi una precisazione da fare nella penultima riga, ove invece di « Tali atti » si deve dire: « I predetti atti deliberativi ». Si tratta di una precisazione per non incorrere in errori di interpretazione.

G U S S O . Avevamo anche detto che alle parole « alle giunte o comitato direttivi » si potevano sostituire le parole « gli organi direttivi », perchè se tali organi specificatamente si chiamano giunte, comitati direttivi o consigli direttivi, giustamente ed in generale vengono chiamati anche organi direttivi.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Nel momento in cui stralciamo dal testo le parole « dei loro consorzi e delle comunità montane », viene meno l'esigenza di mantenere la dizione « comitati direttivi », perchè il termine « comitato direttivo » si riferisce ai consorzi e alle comunità montane. Praticamente annulleremmo l'essenza dell'articolo.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Li consideriamo compresi tra gli enti territoriali.

G U S S O . Per le giunte sono d'accordo. Il problema era la denominazione dell'organo direttivo dell'ente territoriale diverso dal Comune.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il comitato direttivo non è l'assemblea.

G U S S O . Possono chiamarsi comitati direttivi o consigli di amministrazione, o ancora in altro modo. Nello statuto del consorzio si stabilisce la denominazione « giunta esecutiva », per esempio. Non so se dal punto di vista tecnico giuridico sia giusto dire « giunte o comitati direttivi » oppure « giunte o organi esecutivi ».

P R E S I D E N T E . Il primo problema da risolvere è allora quello relativo al mantenimento o meno della dizione « dei loro consorzi e delle comunità montane », perchè se essa viene soppressa cadono anche le parole « o comitati direttivi degli enti predetti »: resterebbero infatti solo gli enti locali territoriali, i quali, come sappiamo, non hanno altri organi oltre alle giunte.

P I S C I T E L L O . Mentre mi sembra di dover confermare l'opportunità di sopprimere le parole « dei loro consorzi e delle comunità montane », come si era stabilito, suggerisco che all'espressione « enti locali territoriali » si dia un'interpretazione onnicomprensiva, dato che il consorzio non è sufficiente, avendo origine e natura associativa volontaria — questa era del resto la preoccupazione da cui partiva il collega Melis — e talora anche obbligatoria, ma con carattere di associazione: i consorzi, come tali, non sono enti territoriali, ma organizzazioni di interessi, di omogeneità, di sviluppo, anche di programmazione di interventi, ma non territoriali. I comprensori sono invece enti territoriali, almeno nella interpretazione sarda ed anche in qualche interpretazione *in itinere* riguardante la Sicilia: dove si è parlato, ad esempio, di consorzi, ora si parla invece volentieri di qualcosa di diverso, cioè di comprensori. In ogni caso si interpreta nel senso più ampio del termine: se tale interpretazione è ammissibile può essere utile, evidentemente, ed è ovvio che nella espressione « enti locali territoriali » debbono essere compresi consorzi, comunità montane e comprensori.

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo si può approvare un ordine del giorno interpretativo della volontà in tal senso della Commissione.

M E L I S . Non sono convinto, perchè gli enti locali territoriali sono definiti dalla

Costituzione. I consorzi si sono poi costituiti per ragioni specifiche, particolari, come ad esempio i consorzi di servizi.

Comunque, ritengo che il minor danno consisterebbe nel lasciare le cose come stanno, però ricordando che mettiamo in sofferenza un'istituzione che in Sardegna prende un nome diverso, ma svolge le stesse funzioni dei consorzi.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Allora possiamo lasciare l'articolo nella sua formulazione originaria. Vorrei però far notare che l'articolo 5 e l'articolo 6 trattano due momenti diversi e che dobbiamo anche tener conto del fatto che, con ogni probabilità, presso l'altro ramo del Parlamento si è svolto lo stesso dibattito, con le conseguenti precisazioni. Ora, per sottolineare la diversità dei due momenti, lascerei, ripeto, la dizione originaria, salvo la sostituzione, nell'ultimo periodo, delle parole « Tali atti » con le altre: « Tali atti deliberativi », per un migliore chiarimento.

P R E S I D E N T E . Allora, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo testè proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voi l'articolo 6, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 7.

(*Pareri*)

Il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ivi comprese le delegazioni speciali, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di sessanta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.

I presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine all'applicazione della suddetta norma, indicando le ragioni delle eventuali inosservanze.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Propongo un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, il primo periodo con il seguente: « Gli organi i quali, in base alle vigenti disposizioni, devono esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta ».

Poichè possono esserci altri organismi competenti per il parere, abbiamo pensato di suggerire questa formulazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 8.

(*Pareri sui progetti e perizie della Cassa per il Mezzogiorno*)

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 31, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sostituito dall'articolo unico della legge 22 luglio 1975, n. 321, sono elevati rispettivamente a due miliardi e a un miliardo.

È approvato.

Art. 9.

(*Comitato tecnico-amministrativo*)

I membri dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche, indicati ai nn. 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonchè al terzo e quarto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, possono essere sostituiti da loro delegati.

Il settimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza ».

I comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

Le norme di cui al secondo comma del presente articolo si applicano anche ai comitati e sottocomitati di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Il senatore Federici ha presentato un emendamento tendente a sostituire la rubrica con la seguente: « *Comitati tecnico-amministrativi* ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha inoltre presentato un emendamento tendente ad inserire, prima dell'ultimo comma, il comma seguente:

« Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai comitati tecnico-amministrativi del Magistrato per il Po e del Magistrato alle acque di Venezia ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 10.

(*Adempimenti degli uffici periferici*)

Gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorchè per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 1, primo comma, nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo diverse disposizioni delle leggi vigenti.

Se il provvedimento non è stato emesso nel termine suindicato, l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera pubblica richiede al prefetto territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'opera, di pronunciarsi sulle domande di cui al primo comma.

Il prefetto si pronuncia sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con provvedimento sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato.

Lo stesso prefetto dà comunicazione del provvedimento all'ufficio periferico cui si è sostituito, al Ministero, da cui dipende lo ufficio periferico, e all'amministrazione o all'ente richiedente.

Qualora ravvisi nell'inosservanza del termine previsto dal primo comma elementi di inadempienza dei doveri di comportamento previsti dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'impiegato preposto all'ufficio, il prefetto ne fa relazione alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la trasmissione degli atti alla procura generale per l'accertamento delle eventuali responsabilità patrimoniali, salvo in ogni caso, se ne ricorrano gli estremi, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 361 del codice penale.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano il potere conferito dai precedenti commi al prefetto è esercitato dai commissari del Governo.

Gli enti e le società che gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad osservare il termine di cui al primo comma.

In caso di inosservanza, il potere sostitutivo di cui ai precedenti commi è esercitato dal Ministero cui è devoluta la vigilanza sull'ente o sulla società entro il termine di cui al terzo comma. Tale potere può essere delegato anche per singoli casi al prefetto territorialmente competente.

È stato presentato un emendamento da parte del senatore Federici tendente ad sostituire la rubrica con la seguente: « *Adempimenti degli uffici periferici e decentrati* ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha inoltre presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo la parola « periferici » le altre: « e decentrati ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha proposto poi di sopprimere, nel primo comma, le parole: « primo comma ».

Metto ai voti l'emendamento.

È approvato.

Meto ai voti l'articolo 10, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 11.

(*Modalità di aggiudicazione*)

Per le opere da eseguirsi in esecuzione di leggi statali e regionali emanate in occasione di calamità naturali, nonchè per gli appalti per i quali erano stati adottati gli atti deliberativi prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 584, continuano ad applicarsi le normative di aggiudicazione precedentemente in vigore.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

« Le normative di aggiudicazione vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 584, possono essere applicate ai lavori da eseguirsi in esecuzione di leggi statali e regionali emanate in occasione di calamità naturali nonchè per gli altri lavori concernenti le opere pubbliche per i quali il preventivo avviso di gara sia stato oggetto di pubblicazione fino al sessantesimo giorno a partire dalla data in entrata in vigore della presente legge ».

F O S S A . A chi spetta questa discrezionalità?

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Vorrei far presente al collega Fossa che ci si è a lungo soffermati su questo punto: poichè è indubbio che decida l'ente, si tratta di una facoltà di deroga.

P R E S I D E N T E . Mi sembra contraddittorio non imporre il rispetto di una legge recentissima.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Non si vogliono bloccare una serie di interventi urgenti in relazione ad eventi calamitosi.

F O S S A . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 11, presentato dal relatore.

È approvato.

Art. 12.

(*Aggiudicazione a trattativa privata*)

Per le opere di cui all'articolo 1, l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente, con la procedura del presente articolo, a condizione che:

1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;

2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;

3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire nuovi lavori.

L'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto sia della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria di lavoro nella quale l'opera rientra, sia delle economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e della aumentata quantità dei lavori da eseguire, e pertanto con un ribasso non inferiore al cinque per cento.

Per gli appalti banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la procedura di cui ai commi precedenti è consentita quando tale possibilità sia stata indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del primo lotto e non sia trascorso un triennio dalla data di aggiudicazione dei lavori del lotto precedente.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma. Ne do lettura:

« L'appalto è fatto agli stessi patti e alle stesse condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo il quale va determinato tenendo conto sia della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria di lavoro nella quale l'opera rientra — purchè tale variazione non sia superiore alla revisione dei prezzi calcolata ai sensi delle norme vigenti — sia delle economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori da eseguire e in ogni caso con un miglior ribasso non inferiore al cinque per cento ».

F O S S A . È abbastanza restrittivo.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Ci siamo preoccupati di inserire termini più precisi soprattutto per quello che riguarda il problema del prezzo, che deve essere determinato tenendo conto della variazione intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria di lavoro nella quale l'opera rientra, purchè tale variazione non sia superiore alla revisione dei prezzi calcolata ai sensi delle norme vigenti. Abbiamo usato questa formulazione per dare un parametro certo al di sopra del quale non possono andare.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sarebbe necessaria una precisazione per quanto riguarda la variazione dei prezzi. Si potrebbe dire: « e in ogni caso in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali ».

G U S S O . Avevo suggerito anch'io questa formulazione.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* In base, però, alle norme vigenti.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* È detto.

G U S S O . Ha ragione l'onorevole Sottosegretario perchè ieri erano commissioni provinciali e domani saranno regionali.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Poi l'emendamento da me proposto continuerebbe così: « Al prezzo così determinato si applica un miglioramento del ribasso stabilito tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori da eseguire e comunque non inferiore al 5 per cento ».

P R E S I D E N T E . Sì, in questo modo l'articolo ha il pregio di essere più leggibile e più chiaro.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Desidero far presente che il senatore Fossa, prima di iniziare la seduta, in relazione al punto 2) del primo comma dell'articolo 12, dove si dice «i lavori del lotto precedente siano ancora in corso », suggeriva di allargare tale dizione dicendo: « 2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso o ultimati da non più di sei mesi », e ciò per dare più spazio a questa possibilità dell'aggiudicazione a trattativa privata per lotti simili.

F O S S A . Desidero chiarire la portata del mio emendamento, sebbene il relatore, che io ringrazio, lo abbia già sufficientemente chiarito ed illustrato.

Se lo scopo è anche quello di ridurre i costi, tale scopo è realizzabile con la permanenza del cantiere che stava già lavorando in un precedente lotto. Infatti, non è che quando sono terminati i lavori in corso, il cantiere si trasferisce immediatamente; resta ancora sul posto alcuni mesi. Ed utilizzare tale cantiere, a mio avviso, può costituire un risparmio sui costi anzichè portarne uno nuovo. Questo è il senso del mio emendamento. Non so se sono stato chiaro.

P R E S I D E N T E . Forse qualche considerazione si può fare sulla richiesta contenuta nel suo emendamento, senatore Fossa. Intanto bisogna avere la consapevolezza che questo punto è stato lungamente discusso ed ha creato anche una serie di perplessità, al punto da indurre taluni di noi a dare un'interpretazione, che poi è risultata errata, alla prima parte dell'articolo, quando si è accertato in modo inequivocabile che, dopo l'aggiudicazione del primo lotto, si può procedere a trattativa privata e quindi a consegnare i lavori per un importo doppio del primo lotto; con tutti i rischi che questo può comportare, di ogni genere; rischi che, tuttavia, si è ritenuto di poter correre per puntare ad avere un vantaggio come corrispettivo, e cioè che un cantiere in piedi e i lavori in corso potevano consentire un ribasso nell'interesse dell'ente pubblico che esegue i lavori.

La proposta che fa il senatore Fossa, cioè di poter procedere alla trattativa privata anche dopo sei mesi dalla fine dei lavori del primo lotto, con un cantiere che sta fermo sei mesi, a me pare che offra il fianco a spinte non propriamente corrette e che si presti ad una gestione di questa materia, indubbiamente delicata, che ci deve lasciar pensare. Quindi, la dizione del punto 2), cioè che i lavori del lotto precedente devono essere in corso, è la condizione perchè veramente quel cantiere sia giustificato ad avere a trattativa privata un monte di lavori che è doppio di quello che si è già aggiudicato.

Per questi motivi, dovremmo procedere in maniera cauta.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Condivido le perplessità espresse dall'onorevole Presidente.

F O S S A . Possiamo discutere se siamo d'accordo o meno sulla trattativa privata per motivi generali di correttezza; però sappiamo per esperienza che gli appalti vanno deserti, che le procedure sono molto lunghe, per cui determinati lavori sono venuti a costare molto di più del previsto se le procedure fossero state più accelerate.

Ora, in modo conseguente, e mi pare anche coerente, qual è la ragione per cui si parla di lavori in corso? Perchè c'è un cantiere, con delle attrezzature sul posto di lavoro, che rimane sempre lì fintanto che non ha ultimato i lavori, e ciò consente un risparmio notevole, a mio giudizio. Questo concedere pochi mesi in riferimento ai lavori ultimati significa che, ovviamente, il cantiere è ancora sul posto, perchè non è possibile che si trasferisca quando i lavori sono ancora in corso. In questo caso la trattativa privata non è possibile, ferma restando la normativa prevista; per cui, con un altro cantiere, vi saranno altre spese, eccetera. La dizione attuale, pertanto, mi pare che sia restrittiva rispetto alla filosofia di questo articolo e del provvedimento in senso generale.

In sostanza, c'è la possibilità di fare una trattativa privata, perchè c'è anche un problema di riduzione dei costi, con un cantiere che sta già lavorando (e su questo, evidentemente, siamo d'accordo). Però, siccome non si trasferisce durante i lavori in corso, dovrebbe poter partecipare all'assegnazione del nuovo lotto, salvo che non si voglia limitare, in un certo modo, la trattativa privata. Su questo, ripeto, si può discutere perchè vi sono opinioni diverse; però se vogliamo andare incontro a questa esigenza, che si manifesta in modo chiaro nell'articolo che stiamo esaminando, mi pare che sarebbe opportuno emendarlo nel senso da me detto (i sei mesi possono diventare anche tre), anche perchè — come voi ben sapete — le procedure sono molto lunghe.

M O L A . Se ho capito bene i termini della proposta del senatore Fossa, credo che il risultato potrebbe essere completamente opposto allo scopo che egli si prefigge, perchè le imprese potrebbero essere incoraggiate a stare ferme sei mesi dopo aver completato un lotto.

F O S S A . Per quale ragione?

P R E S I D E N T E . Per avere a trattativa privata il lotto successivo, che è il doppio di quello precedente.

F O S S A . Allora diciamo che non vogliamo la trattativa privata!

P R E S I D E N T E . Mi pare che il provvedimento la voglia utilizzare in un quadro di cautele che badano agli interessi generali.

M O L A . Io credo che questo emendamento, come ho già detto, si potrebbe tramutare in un elemento di lungaggine, che sarebbe in contraddizione con la filosofia, lo spirito generale del disegno di legge; mentre, se lasciamo il punto 2) così com'è, esso corrisponde, invece, alle esigenze di accelerazione nell'attuazione delle opere pubbliche.

M E L I S . Vorrei esprimere il mio parere. Faccio la seguente ipotesi: il cantiere è ancora in corso di esecuzione e vengono attivate le procedure per la trattativa privata; se nelle more di tali procedure il cantiere viene portato a termine, è possibile portare a termine anche la trattativa privata?

P R E S I D E N T E . Se mi permette, la domanda mi sembra un po' ingenua perchè gli interessati saranno particolarmente abili a mantenere la dizione « cantiere in corso » finchè non si concluda il nuovo contratto.

M E L I S . Mi ero proposto questo problema proprio per scongiurare una simile mancanza di candore da parte dei protagonisti. Vorrei dire che forse sarebbe opportuno fissare un termine strettamente necessario all'esaurirsi delle procedure della trattativa privata. In tal modo si eviterebbe di fornire l'esca o l'incentivo all'imprenditore di prolungare i lavori per usufruire del beneficio. Teniamo presente che tutti i ritardi comportano varianti di spesa in aumento.

G U S S O . È nota la mia riottosità nei confronti della trattativa privata e quindi mi dichiaro perplesso su tutto l'articolo, ma mi rendo conto che la dizione proposta dal Sottosegretario è più precisa per quanto riguarda i nuovi prezzi, o il nuovo costo delle

opere successive. Per quanto riguarda il prolungamento dei termini entro i quali si può procedere, in un primo momento, parlando con il senatore Fossa, pur rappresentandogli le mie perplessità, mi pareva che un certo prolungamento dopo l'ultimazione dei lavori potesse essere utile. Tuttavia continuo ad essere perplesso sulla durata che non può essere certamente di sei mesi, ma al massimo di due o tre mesi, soprattutto perchè non so quanta utilità abbia la norma aggiuntiva proposta dal senatore Fossa.

F O S S A . Faccio notare che quando parliamo di lavori ultimati ci troviamo di fronte ad una data certa, ad un fatto certo, mentre la dizione di lavori in corso è più pericolosa perchè può consentire un prolungamento e quindi va contro anche il vostro punto di vista. Pertanto il mio emendamento si inserisce nella logica del provvedimento.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sono contrario perchè l'emendamento tende a stravolgere quella che è la ragione di fondo che ha ispirato in via del tutto eccezionale l'articolo. E, infatti, in casi ben specificati la procedura stessa deve rimanere eccezionale. Pertanto, estendere tale procedura alla ultimazione dei lavori non mi sembra compatibile con lo spirito della legge.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Questo è un articolo molto sofferto sul quale si è molto discusso. L'argomento della trattativa privata lascia tutti molto perplessi e preoccupati, tanto è vero che abbiamo cercato di introdurre limiti il più possibile stretti e controllati ed il secondo comma è stato anche modificato come vedremo tra poco. Pertanto, pur tenendo presenti le considerazioni del senatore Fossa, non mi sento di condividere la proposta perchè ritengo che aggiungerebbe altre preoccupazioni a quelle che già abbiamo. Inviterei, quindi, il senatore Fossa a voler ritirare il suo emendamento.

F O S S A . Non sono affatto convinto delle argomentazioni opposte, ma ritiro ugualmente il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . L'emendamento presentato dal senatore Fossa è stato ritirato. Do nuovamente lettura dell'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, inteso a sostituire il secondo comma dell'articolo con il comma seguente:

« L'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo il quale va determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e in ogni caso in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo così determinato si applica un miglioramento del ribasso stabilito tenendo presente le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori da eseguire e comunque non inferiore al cinque per cento ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Il relatore, senatore Federici, ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 12, un articolo 12-*bis* del seguente tenore:

Art. 12-*bis*.

(*Prestazione di garanzie*)

Nei casi in cui, per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri enti pubblici, è prescritta la prestazione di fidejussione bancaria, sono ammesse anche le polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

G U S S O . Chiedo solo un chiarimento Siccome quando viene prestata la cauzione a mezzo di polizza fidejussoria si pratica un ribasso migliorativo, vorrei sapere se nel caso di polizza fidejussoria bancaria di applica lo stesso ribasso migliorativo.

F E D E R I C I , *relatore alla Commismissione.* Si chiede in un primo momento la fidejussione bancaria in quanto garantisce di più.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Direi che l'articolo 12-*bis*, così come proposto dall'onorevole relatore, è chiaramente formulato e, pertanto, sono favorevole al suo accoglimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12-*bis* proposto dal senatore Federici, del quale è stata già data lettura.

È approvato.

Art. 13.

(*Revisione prezzi in caso di anticipazioni*)

Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1, appaltate dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni di cui al decreto del Ministro per il tesoro previsto all'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo le integrazioni apportate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, la revisione dei prezzi contrattuali sarà accordata per l'importo eccedente quello anticipato.

Faccio presente che il senatore Federici propone di aggiungere a tale articolo il seguente comma:

« L'aumento o la diminuzione che dà luogo alla revisione dei prezzi deve superare in ogni caso il cinque per cento dell'importo complessivo dei lavori ovvero, quando si applichi la disposizione di cui al precedente comma, dell'importo dei lavori eccedente quello anticipato ».

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* L'emendamento testè letto, onorevoli senatori, ha suscitato lunghe discussioni in seno al gruppo di lavoro; alla fine, è prevalsa l'opinione di stabilire per legge la percentuale relativa all'alea contrattuale che, oramai da tempo, si applica concretamente.

M E L I S . Se non vado errato, l'alea contrattuale nei rapporti tra privati è del 10 per cento.

G U S S O . I privati sono liberi di stabilire la variazione dei prezzi in modo pattizio; nel caso in esame, invece, tutto viene stabilito per legge e, pertanto, si è voluto chiarire che l'alea in questione deve essere del 5 per cento.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* L'alea contrattuale è effettivamente stabilita per legge nella misura del 10 per cento, ma da numerosi anni a questa parte, credo da circa quindici anni, si applica concretamente nella misura del 5 per cento. L'emendamento proposto intende consolidare tale situazione e ad esso il Governo si dichiara favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Federici, tendente ad aggiungere all'articolo 13 il secondo comma del quale ho già dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 14.

(*Esecuzione di opere in pendenza dell'adeguamento finanziario*)

Per le opere di cui all'articolo 1 della presente legge aggiudicate in aumento rispetto all'importo a base d'asta, l'esecuzio-

ne può essere immediatamente consentita dagli organi competenti entro i limiti di spesa previsti dall'appalto in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

È approvato.

Art. 15.

(*Proroghe*)

Per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 della presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.

È approvato.

Art. 16.

(*Collaudi*)

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, e dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, sono elevati da dieci a centocinquanta milioni di lire.

È approvato.

Art. 17.

(*Opere di somma urgenza e di bonifica e difesa del suolo*)

Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 944, è stabilito in 100 milioni di lire.

I limiti di importo progettuale stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, in lire 25 milioni ed in lire 100 milioni sono elevati rispettivamente a lire 100 milioni ed a lire 200 milioni.

È approvato.

Art. 18.

(*Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo*)

A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori.

È approvato.

Art. 19.

(*Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui*)

I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale il mutuo è stato concesso ed inoltrata la domanda di somministrazione.

Al secondo comma di tale articolo il senatore Federici propone di sostituire le parole « per il quale il mutuo è stato concesso ed inoltrata la domanda di somministrazione » con le altre: « per il quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di somministrazione ». Si tratta, sostanzialmente, di una modificazione formale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, quale risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 20.
(*Gare deserte*)

Le norme di cui all'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, come modificato dall'articolo 6 della legge 1° giugno 1971, n. 291, sono estese a tutte le opere di cui all'articolo 1 della presente legge.

È approvato.

Art. 21.
(*Pagamenti in conto*)

A modifica del primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

È approvato.

Art. 22.
(*Pagamento delle indennità*)

Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Un acconto del 40 per cento dell'indennità di espropriazione può essere corrisposto, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto, dall'ufficio che ha concordato l'indennità quando vi sia occupazione preordinata all'espropriazione, sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.

Al secondo comma di tale articolo il senatore Federici propone di sostituire le parole « 40 per cento dell'indennità di espropriazione » con le altre: « 50 per cento delle indennità previste dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Sempre al secondo comma, il senatore Federici propone anche di sopprimere le parole « quando vi sia occupazione preordinata all'espropriazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento sostitutivo proposto al secondo comma dell'articolo 22.

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento soppressivo proposto al secondo comma dal senatore Federici, del quale ho dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 23.
(*Controlli della Corte dei conti*)

I decreti di cui all'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere pubbliche di cui all'articolo 1, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.

Gli atti che dispongano l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'Amministrazione oltre trenta giorni dalla data della loro adozione.

Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

È approvato.

Art. 24.
(*Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale*)

Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.

I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data.

È approvato.

Art. 25.

(*Competenza contrattuale dei dirigenti*)

L'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 165, nel testo sostituito con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134, si applica a tutte le amministrazioni dello Stato per gli atti e contratti in esso indicati anche quando la loro approvazione sia di competenza dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

È approvato.

Dopo l'articolo 25 il senatore Federici propone di inserire il seguente articolo 25-*bis*:

Art. 25-*bis*.

(*Condizioni di esclusione dagli appalti*)

L'articolo 13 della legge 8 agosto 1977, numero 584, è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, può essere escluso dal concorrere ad un appalto ogni concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattisi di cittadino di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese di residenza;

f) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *c*) del precedente comma con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della CEE cui appartiene qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera *b*), presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della CEE qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia. Per quanto riguarda le lettere *e*) ed *f*) il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della CEE, iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso o la dichiarazione giurata di cui all'ultimo comma del successivo articolo 15. Il concorrente stabilito in uno

Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere *e*) ed *f*), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato membro; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale articolo aggiuntivo.

È approvato.

Il senatore Federici propone di inserire, dopo l'articolo 25-*bis* testè approvato, il seguente articolo 25-*ter*:

Art. 25-*ter*.

(*Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei costruttori*)

L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come risulta sostituito dall'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

« I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purchè appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione nell'albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;

3) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;

4) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

5) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad una associazione di categoria.

Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4), costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresì prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il predetto emendamento aggiuntivo.

È approvato.

Dopo l'articolo 25-*ter* testè approvato, il senatore Tonutti propone di inserire l'articolo 25-*quater*, del quale do lettura:

Art. 25-*quater*.

(*Modifica dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584*)

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori. La somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare quale che sia la classifica di ciascuna impresa ».

T O N U T T I . L'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, prevede che in occasione della costituzione di consorzi ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un terzo dell'importo dei lavori da appaltare. La mia proposta è quella di sopprimere o modificare — ci potrà essere una discussione al riguardo — questa limitazione, perchè si trovano delle difficoltà nella costituzione dei consorzi soprattutto per le piccole e medie imprese e si privilegiano solo quelle grosse; d'altra parte, per le imprese della Comunità europea, che possono concorrere anche in Italia, questa limitazione non c'è. Con la limitazione di un terzo dell'importo totale si escluderebbero dai grossi lavori le medie e piccole imprese.

G U S S O . Sarebbe forse opportuno inserire in questi grossi consorzi le piccole e medie imprese. Mi rendo però conto che è necessario porre una limitazione: si potrebbe ripristinare la proposta del Governo che prevedeva originariamente un quinto. Proporrei pertanto di portare da un terzo ad un quinto dell'importo dei lavori, oggetto dell'appalto, la quota per la quale ciascuna delle imprese riunite è iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione*. Vorrei ricordare alla Commissione che su questo problema abbiamo avuto una lunga discussione quando abbiamo esaminato la legge n. 584. In quell'occasione si osservò che non sarebbe stato opportuno far partecipare agli appalti una serie di imprese che forse non ne avevano la capacità effettiva. Sono d'accordo con la proposta del senatore Gusso tendente a ripristinare il vecchio testo.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rendo conto delle ragioni che hanno ispirato il senatore Tonutti a presentare l'emendamento. Tale proposta, pur essendo rispettabilissima, verrebbe di fatto ad inserirsi in modo devastante nel quadro della legge n. 584, dando un colpo decisivo a quello che resta del provvedimento sulle iscrizioni negli albi, che è peraltro oggetto di studi ai fini di una revisione da parte del Governo. L'Esecutivo si è reso conto, fin dalla discussione alla Camera, dell'esigenza di consentire nell'associazione tra imprese la partecipazione, che da sempre riconosce qualificata, delle piccole imprese; proporrei pertanto di stabilire un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto. Invito quindi il senatore Tonutti a ritirare l'emendamento e ad accogliere la proposta del collega Gusso.

T O N U T T I . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . L'articolo 25-*quater*, nella formulazione proposta dal senatore Gusso, sarebbe pertanto così formulato:

Art. 25-*quater*.

(*Modifica dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584*)

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti

di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti il suddetto articolo aggiuntivo.

È approvato.

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ANAS

Art. 26.

(*Lavori di variante e nuovi prezzi*)

La competenza ad approvare le variazioni di cui all'articolo 20, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, spetta al dirigente del compartimento della viabilità dell'ANAS, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, sempre che non venga superato l'importo contrattuale aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per lavori suppletivi, escluso il compenso revisionale; le variazioni di cui al secondo comma del citato articolo 20 sono approvate dallo stesso dirigente, purchè la spesa di esse non superi la somma impegnata per gli imprevisti, che non può in ogni caso eccedere il quinto del prezzo dell'appalto.

La competenza ad approvare i nuovi prezzi di cui all'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, è attribuita al dirigente del compartimento della viabilità, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, purchè i nuovi prezzi non comportino aumento del costo dell'opera.

L A F O R G I A, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo propone un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, le seguenti parole: « e purchè le varazioni siano contenute entro un quinto di ciascuna categoria di lavoro, fatta eccezione per le opere di fondazione ». Ritengo che si possano così attenuare le perplessità manifestate in ordine alla facoltà riconosciuta dall'articolo 26.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma proposto dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 27.

(*Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS*)

Ai funzionari della carriera direttiva tecnica presso i compartimenti della viabilità dell'ANAS con qualifica non inferiore ad ingegnere capo aggiunto o ad esaurimento, possono essere assegnate, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni di ingegnere capo previste dal regolamento approvato con regio-decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Le stesse attribuzioni competono ai funzionari direttivi preposti agli uffici speciali istituiti ai sensi della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Al dirigente del compartimento, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono assegnate le attribuzioni previste per l'ispettore del compartimento nella direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di cui al citato regolamento n. 350.

Ai dirigenti tecnici degli ispettorati presso la direzione generale dell'ANAS vengono assegnate funzioni ispettive sui compartimenti dipendenti oltre alle incombenze loro derivanti dall'attività espletata nell'ambito della direzione centrale e da quelle contemplate nei precedenti articoli.

Le funzioni di cui al primo comma vengono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, le seguenti parole: « fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il senatore Federici ha inoltre presentato un emendamento tendente a sostituire, nel terzo comma, le parole « collaudazione dei lavori di cui al citato regolamento n. 350 » con le altre: « collaudo dei lavori di cui al regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento al quarto comma, proposto dal rappresentante del Governo, inteso a sostituire le parole « vengono assegnate » con l'altra: « mantengono ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art 28.

(*Lavori e forniture in economia*)

Per l'esecuzione di lavori in economia, di importo fino a lire 50.000.000, può procedersi mediante lettera di impegno e pagamento su fattura, previa redazione di certificato di regolare esecuzione.

È approvato.

Art. 29.

(*Parere degli organi consultivi*)

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 3.000 e 1.500 milioni di lire.

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 500 e 3.000 milioni di lire e a 500 e 1.500 milioni di lire.

Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture fino all'importo di 500 milioni di lire si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare, previo parere di un comitato tecnico-amministrativo, costituito dal competente ispettore generale tecnico di zona o da un suo delegato che lo presiede, dal capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o da un suo delegato e dall'avvocato distrettuale dello Stato o da un suo delegato, i progetti di massima ed esecutivi di lavoro e di forniture e le relative variazioni o aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intende procedere agli appalti ».

Il relatore ha proposto tre emendamenti all'ultimo comma: il primo, tendente a sostituire le parole « ispettore generale » con le altre: « dirigente superiore »; il secondo, tendente ad aggiungere, dopo le parole « o da un suo delegato », le altre: « di pari qualifica »; il terzo, tendente a premettere alle parole « e dall'avvocato distrettuale » le altre: « o da un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici appositamente designato ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti il primo emendamento.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento.

È approvato.

Metto ai voti il terzo emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

(*Procedure in corso*)

Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso, salvo quanto disposto dall'articolo 12 per l'affidamento a trattativa privata di lavori da parte di province e comuni.

Sono stati sollevati dei quesiti circa il significato dell'articolo. In effetti esso non era contenuto nel testo originario presentato dal Governo ed il suo significato vuole essere quello di escludere, per i lavori eseguiti da Comuni e Province, l'ipotesi di affidamento a trattativa privata di cui all'articolo 12. Mi chiedo però a quale logica esso risponda, poichè appare in un certo senso punitivo: lo Stato può procedere a trattativa privata, Comuni e Province no.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Questa disposizione non c'era nel testo governativo, ma è stata introdotta ed approvata dall'altro ramo del Parlamento: essa costituisce indubbiamente un momento di restrizione e di controllo superiore per quanto riguarda le trattative private per le procedure in corso, che non sono assegnate alle Province ed ai Comuni.

G U S S O . Le procedure in corso possono riferirsi alla necessità di compilare lo stato di consistenza in base all'articolo 3 o ad un adempimento di altro genere; quindi, in sostanza, mi pare che sia opportuno lasciare l'articolo, in modo anche da accelerare le procedure, sopprimendo però quell'inciso che è discriminatorio nei riguardi dei Comuni e delle Province.

P R E S I D E N T E . A mio parere, bisognerebbe modificare la formulazione, dicendo: « salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 12 ». Questa è una norma che vale per tutti.

T O N U T T I . Non occorre ripeterla, in quanto è già contenuta nell'articolo 12.

P R E S I D E N T E . Ma si può richiamare per evitare una interna contraddizione.

T O N U T T I . È già prevista nell'articolo 12; oggi, in altri termini, non si può procedere alla trattativa privata se tale possibilità non è stata indicata nei bandi di gara.

P R E S I D E N T E . Comunque richiamarla non nuoce; in tal modo la legge sarebbe organica, perfetta. Quello che affermiamo qui in modo così assoluto non entra in contraddizione con quanto viene affermato in modo più limitato nell'ultimo comma dell'articolo 12.

L'articolo 12 detta norme precise su come si deve procedere all'uso della trattativa privata; poi, all'ultimo comma afferma il principio che per gli appalti che saranno banditi successivamente all'entrata in vigore di questa legge si potrà procedere all'uso della trattativa privata a condizione che questo uso sia stato preventivamente previsto nel bando di concorso.

Con l'articolo 30 noi affermiamo che tutte le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso, salvo quanto disposto dall'articolo 12 per l'affidamento a trattativa privata di lavoro da parte di Province e Comuni.

Ora, se tutta la legge opera subito anche per i vecchi bandi, e quindi consente già oggi per i vecchi bandi l'uso della trattativa privata, questo potrà essere fatto anche leggendo l'articolo 30; se invece non opera anche per i vecchi bandi, l'articolo 30 non è modificativo.

Resta comunque sempre in piedi l'interrogativo, perchè la legge non ha esplicitato se oggi come oggi si può procedere all'uso della trattativa privata per appalti che vengono dal passato e che non prevedevano la clausola dell'avviso preventivo.

Possiamo anche tornare alla prima soluzione, cioè se le procedure operano subito, dobbiamo fermarci dopo le parole « procedure in corso ».

G U S S O . Non capisco la necessità di quell'aggiunta, perchè nell'ultimo comma dell'articolo 12 ci si riferisce agli appalti banditi successivamente all'entrata in vigore di questa legge, le cui procedure sono state iniziate ad un certo momento e sono tuttora in corso.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* La proposta del Presidente è risolutiva.

P R E S I D E N T E . Il dubbio che è stato posto, e cioè se per le procedure in corso, e in modo specifico per gli appalti, si possa procedere a trattativa privata, è un nodo che questa normativa non ha sciolto.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Lo ha sciolto nella misura in cui si conferma l'ultimo comma dell'articolo 12.

T O N U T T I . Quell'ultimo comma è anche in funzione dell'impresa, la quale al momento in cui concorre sa che nel bando ha la possibilità di aderire e ne tiene conto nell'offerta. Ciò ha una sua logica al momento in cui si provvede per i nuovi lavori.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sorge un dubbio di conflittualità tra l'ipotesi prevista dall'articolo 30, cioè l'applicabilità alle procedure in corso di tutte le norme previste dalla legge, con quanto si afferma nell'ultimo comma dell'articolo 12. Per ovviare a questo dubbio, si dice « salvo quanto disposto dall'articolo 12 »; cioè si dice fermo restando, anche con procedure in atto, ma non con appalti già banditi, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 12. Quindi, per gli appalti banditi successivamente, bisogna rispettare alcune norme se si vuole procedere con trattativa privata. Si tratta di una norma limitativa.

T O N U T T I . Se è limitativa, io sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire le parole « salvo quanto disposto dall'articolo 12 per l'affidamento a trattativa privata di lavori da parte di province e comuni » con le altre: « fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 12 ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 31.
(*Leggi regionali*)

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni adottano con legge le misure per accelerare le procedure facenti capo ad esse secondo i princìpi fondamentali previsti dalla presente legge in tema di dichiarazione implicita di pubblica utilità e di indifferibilità e di urgenza, di semplificazione dei procedimenti di espropriazione e di occupazione e pagamento della relativa indennità, dei procedimenti sostitutivi, dei procedimenti di aggiudicazione e gestione delle opere e relativi pagamenti.

È approvato.

Art. 32.
(*Modifica dell'articolo 7 legge 2 febbraio 1973, n. 14*)

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è così modificato:

« Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza la pubblicazione

relativa a gare il cui importo non sia superiore a 1.000 milioni e non inferiore a cento milioni, può essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed almeno in un quotidiano della regione ».

Il relatore ha presentato un emendamento formale tendente a premettere, nella rubrica, alla parola « legge » la parola: « della ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 33.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Se non si fanno osservazioni, la Presidenza è autorizzata ad apportare le eventuali, opportune modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 22,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI